

Serena Petrella
Avvocato
Corso Milano, n. 26– 20900 Monza (MB)
Tel. 039/2292531 Fax 039/2301518
e-mail: avv.serena.petrella@gmail.com
serena.petrella@monza.pecavvocati.it

TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

con contestuale istanza di autorizzazione alla notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Nell'interesse della Prof.ssa **Giulia Petrella** (C.F. **omissis**), nata a (**omissis**), residente in (**omissis**), rappresentata, difesa ed assistita, giusta procura alle liti allegata al presente ricorso (**doc. 1**), dall'Avv. Serena Petrella (C.F. **omissis**) del foro di Monza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza (MB), Corso Milano, n. 26, al cui indirizzo pec: serena.petrella@monza.pecavvocati.it ed al numero di fax. 039.2301518, ai sensi degli artt. 133, 136, 137 c.p.c., potranno essere inviate le comunicazioni di rito da parte della cancelleria nel corso del presente procedimento

• ricorrente

Contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito (già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito per brevità "MIM") (C.F. 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, con sede in 00153 Roma, viale Trastevere, n. 76/A;

Ministero dell'Istruzione e del Merito (già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito per brevità "MIM") **Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia** (C.F. 97254200153), in persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede in 20139 Milano (MB), via Polesine, n. 13;

Ministero dell'Istruzione e del Merito (già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito per brevità "MIM"), **Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio XI-Ambito Territoriale di Monza e Brianza** (di seguito per brevità "USP di Monza e Brianza") (C.F. 94619530150), in persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede in 20900 Monza (MB), via Grigna, n. 13,

tutti elettivamente domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato presso la sede di Milano, via Freguglia, 1, pec: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it



•*resistenti*

e, nell'eventualità la S.V.I. ritenesse necessario integrare il contraddittorio,

anche nei confronti di:

tutti i docenti presenti nell'elenco dei trasferimenti e passaggi provinciali della scuola secondaria di secondo grado di cui al provvedimento emesso n. prot. m pi.AOOUSPMB.REGISTRO-UFFICIALE.U.0006890.24-05-2023.h10:27 e, successivamente rettificato dall'elenco di cui al provvedimento prot. n. m pi. AOOUSPMB.REGISTRO-UFFICIALE.U.0008359.16-06-2023.h16:18 dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio XI-Ambito Territoriale di Monza e Brianza, nell'ambito della procedura di mobilità 2023/2024-classe di concorso AD24, per la Provincia di Monza e Brianza

•*controinteressati*

PER L'ACCERTAMENTO E DECLARATORIA

- **previa disapplicazione e/o annullamento e/o revoca e/o comunque, con qualunque altra formula che il Decidente riterrà, del provvedimento-m pi. AOOUSPMB.REGISTRO-UFFICIALE.U.0008359.16-06-2023.h16:18 di rettifica/annullamento/revoca del trasferimento della ricorrente**, per la classe di concorso AD24, per la Provincia di Monza e Brianza, presso il liceo "Parini" di Seregno, via Gramsci, 17, a far data dall'anno scolastico 2023/2024, **nonchè di tutti gli atti amministrativi presupposti e/o connessi e/o conseguenti in danno della ricorrente**, adottati dalla Pubblica Amministrazione in ordine alla procedura di mobilità per l'a.s. 2023/2024 che ha coinvolto l'odierna ricorrente, perché nulli/illegittimi/annullabili/inefficaci, in contrasto con le norme di legge, dell'Ordinanza ministeriale n. 36/2023 e del CCNI mobilità personale docente anni 2022-2025, **del diritto della ricorrente al trasferimento** per la classe di concorso AD24, per la Provincia di Monza e Brianza, a far data dall'a.s. 2023/24, presso l'Istituto "Giuseppe Parini" di Seregno (MB) via Gramsci, n. 17 e, conseguentemente,

ORDINARE

- al MIUR e alle sopra dette articolazioni periferiche, in via solidale o in alternativa tra loro, **a provvedere al trasferimento della ricorrente** presso il liceo "Parini" di Seregno, via Gramsci, 17, per la Provincia di Monza e Brianza, a far data dall'a.s. 2023/2024, per la classe di concorso AD24, per la Provincia di Monza e Brianza, **con conferma del provvedimento-m pi.AOOUSPMB.REGISTRO-UFFICIALE.U.0006890.24-05-2023.h10:27 e/o l'adozione di ogni provvedimento utile a soddisfare il predetto diritto**, ove necessario



ordinando loro di revocare e/o annullare eventuali provvedimenti già adottati lesivi degli interessi e del diritto della ricorrente, ovvero disporre i provvedimenti ulteriori e/o diversi e/o conseguenti e successivi che saranno ritenuti di giustizia, al fine di garantire e assicurare gli effetti della decisione della controversia

PREMESSO

In fatto.

- 1) La ricorrente è docente a tempo indeterminato, per la classe di concorso AD24, presso la Scuola secondaria di secondo grado “Primo Levi” di Seregno (MB), via Briantina, n. 68 (**doc. 2**).
- 2) In data 01.03.2023 veniva pubblicata dal MIUR Ordinanza ministeriale n. 36/2023 sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2023/2024 (atto m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000036.01-03-2023-**doc. 3**), con la quale veniva avviata la procedura di mobilità territoriale e professionale per l’a.s. 2023/2024, articolata ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25, sottoscritto in data 18/05/2022 (**doc. 4**).
- 3) In data 15.03.2023 la ricorrente presentava, per l'anno scolastico 2023/24, per la classe di concorso AD24, domanda di trasferimento per la scuola secondaria di secondo grado su posto normale all’USP di Monza e Brianza, indicando il liceo “Parini” di Seregno al quarto posto alla voce “preferenze” (v. ancora doc. 2).
- 4) In data 27.04.2023 l’USP di Monza e Brianza con nota prot. 5560 del 27.04.2023 comunicava, come da Ordinanza ministeriale n. 36/2023 (v. ancora doc. 3), alle istituzioni scolastiche della provincia di aver terminato le operazioni di determinazione dell’organico e indicava sulle rispettive classi di concorso le situazioni di soprannumero, cosicché i docenti interessati, per il tramite della propria istituzione scolastica, potessero provvedere nei termini, come previsto, all’invio di nuova domanda di trasferimento.
- 5) In data 24.05.2023 con prot. 6890 veniva pubblicato sul sito dell'USP di Monza e Brianza il bollettino relativo agli esiti dei trasferimenti **n.prot. m_pi.AOOU SPMB.REGISTRO-UFFICIALE.U.0006890.24-05-2023.h10:27 (doc. 5)** e la ricorrente otteneva il trasferimento richiesto presso l'Istituto "Giuseppe Parini" di Seregno, via Gramsci, 17 (doc. 5 bis); in pari data la ricorrente riceveva, via mail, comunicazione di esito positivo del proprio trasferimento (**doc. 6**) e, successivamente, prendeva contatti con la Scuola assegnatale (Liceo “Parini” di Seregno), che le confermava l’avvenuto trasferimento per l'anno scolastico 2023/24.



- 6) Con sorpresa, in data 19.06.2023, la Prof.ssa Petrella apprendeva con comunicazione pubblicata sul sito dell'USP di Monza e Brianza (**atto m pi. AOOUSPMB.REGISTRO UFFICIALE.U.0008359.16-06-2023.h16:18-doc. 7**), anticipata telefonicamente e via mail dalla segreteria della propria Scuola "Primo Levi" di Seregno, **che il proprio trasferimento all'Istituto "Giuseppe Parini" di Seregno era stato rettificato/annullato/revocato** con la seguente motivazione: **"(...) esaminati i reclami presentati dal personale interessato; (...) considerata la presenza di errori materiali nella valutazione delle domande presentate; ritenuto di dover apportare le conseguenti rettifiche; dispone per i motivi esposti in premessa, i movimenti del personale docente di ogni ordine e grado disposti con proprio provvedimento prot. 6890 del 24.05.2023 sono rettificati come da elenco allegato"**.
- 7) Nell'elenco rettifiche allegato al predetto provvedimento (v. ancora doc. 7), risulta che per la **classe di concorso AD24** (in cui rientra la ricorrente), per la Provincia di Monza e Brianza, **tutti i trasferimenti dei docenti, precedentemente assegnati con provvedimento prot. 6890 del 24.05.2023** (v. ancora doc. 5) **sono stati annullati/revocati/rettificati; solo la Docente Alice Brenna, per la medesima classe di concorso, a seguito dell'annullamento del proprio precedente trasferimento d'ufficio dalla Scuola "Gandhi" di Besana Brianza (MB) alla Scuola "Albert Einstein" di Vimercate (MB), ha ottenuto il trasferimento presso l'Istituto "Giuseppe Parini di Seregno", Scuola precedentemente assegnata con provvedimento dell'USP-prot. 6890 del 24.05.2023 alla Docente Giulia Petrella, con la seguente motivazione: "prec. rientro nella scuola di precedente titolarità"**.
- Tra l'altro, nel predetto elenco rettifiche (v. ancora doc. 7) si rileva che: 1) in corrispondenza del nome della Docente Brenna e della voce *"trasferimento annullato"* non viene indicata la locuzione *"docente perdente posto"* quale risulta essere la Prof.ssa Brenna per l'a.s. 2022/2023, diversamente da quanto indicato per altre docenti nello stesso elenco rettifiche, che versano nella sua stessa condizione (v. la Docente Cristina Mattioli - v. ancora doc. 7); 2) la Prof.ssa Alice Brenna **ha il punteggio più basso rispetto a tutti gli altri docenti in elenco**, corrispondente a 48 punti, inferiore anche a quello della Prof.ssa Giulia Petrella, di 71 punti.
- 8) In pari data (19.06.2023), la ricorrente contattava immediatamente l'USP di Monza e Brianza per avere chiarimenti circa il provvedimento di annullamento/revoca/rettifica del proprio trasferimento, senza però ottenere delucidazioni chiare ed esaustive in merito, cosicché in data 21.06.2023 presentava, per il tramite dell'odierno difensore, al predetto Ufficio, richiesta di espressa specificazione dei motivi del provvedimento di annullamento/revoca/rettifica del proprio trasferimento, con contestuale istanza motivata di accesso agli atti ex lege 241/1990 (**doc. 8**).



- 9) In data 29.06.2023 l'USP di Monza e Brianza rispondeva via pec con comunicazione (atto m pi.AOOUSPMB.REGISTRO UFFICIALE.U.0009511.29-06-2023.h.14:11-**doc. 9**) dal seguente tenore: **“(...) Lo scrivente Ufficio, a causa di un errore materiale, nell’acquisire al sistema informativo SIDI la nuova domanda presentata dalla docente Brenna non ha attribuito la precedenza al rientro nella scuola di precedente titolarità. Rendendo così necessario procedere alle rettifiche disposte con provvedimento prot. 8359 del 16 giugno 2023(...).”**
- 10) Tempestivamente, lo scrivente difensore riscontrava la predetta comunicazione (v. ancora doc. 9) richiedendo un appuntamento al fine di prendere visione della documentazione presente agli atti del suddetto Ufficio, con riserva di estrarre copia dei medesimi documenti. L'appuntamento veniva accordato per il successivo 03.07.2023.
- 11) Nel corso dell'incontro di cui al punto che precede la ricorrente prendeva visione della seguente documentazione:
- Domanda di mobilità condizionata del 18.05.2021 della Prof.ssa Alice Brenna, in quanto docente soprannumeraria perdente posto presso il Liceo “Parini” di Seregno, per l'a.s. 2021/2022, per la classe di concorso AD24 (**doc. 10**).
 - Domanda di mobilità del 15.03.2022 della Prof.ssa Alice Brenna per l'a.s. 2022/2023 per la classe di concorso AD24 (**doc. 11**).
 - Domanda di mobilità del 13.03.2023 della Prof.ssa Alice Brenna per l'a.s. 2023/2024 per la classe di concorso AD24 (**doc. 12**).
 - Seconda domanda, di mobilità condizionata, del 29.04.2023, della Prof.ssa Alice Brenna, in quanto docente soprannumeraria perdente posto presso l'Istituto “Gandhi” di Besana Brianza, per l'a.s. 2023/2024, per la classe di concorso AD24 (**doc. 13**).
- Si precisa che la predetta **domanda di mobilità condizionata presentata dalla Docente Brenna in data 29.04.2023**, in quanto perdente posto presso l'Istituto “Gandhi” di Besana Brianza (MB), **annulla e sostituisce** integralmente la precedente domanda di mobilità compilata ed inviata dalla stessa Docente il 13.03.2023 (come da art. 21, co. 10, CCNI Mobilità 2022-2025, v. meglio infra).
- Reclamo del 31.05.2023 della Prof.ssa Alice Brenna avverso il bollettino USP di Monza e Brianza, relativo agli esiti dei trasferimenti-atto m pi. AOOUSPMB.REGISTRO-UFFICIALE.U.0006890.24-05-2023, **ricevuto** dall'USP di Monza e Brianza con prot. m pi.AOOOUSPMB.REGISTRO UFFICIALE.E.0007369.01-06-2023.h.10:19 (**doc. 14**).



12) Dalla presa visione della predetta documentazione la ricorrente veniva pertanto a conoscenza e/o riceveva altresì conferma delle seguenti circostanze:

- Per l'a.s. 2021/2022 la Docente Alice Brenna presentava, in data 18.05.2021, per la classe di concorso AD24, **in qualità di docente soprannumeraria, perdente posto al liceo “Parini” di Seregno (MB)-codice MBPM08000Q, domanda di mobilità condizionata** e risultava successivamente destinataria di trasferimento presso l'IIS “Gandhi” di Besana Brianza (MB) (v. ancora doc. 10). **In tal modo, condizionando la propria domanda, si riservava il diritto per un ottennio, a ritornare al Liceo Parini di Seregno, Scuola di precedente titolarità (qualora fossero risultati posti liberi), sempre che, ogni anno a partire dal suo trasferimento d'ufficio, avesse presentato una nuova domanda di mobilità ed avesse esercitato tale diritto di precedenza al rientro nella Scuola di precedente titolarità (liceo “Parini” di Seregno), come da art. 13, co. 2, CCNI Mobilità 2022-2025 (v. meglio infra).**
- Per l'a.s. 2022/2023 la Docente Brenna presentava, in data 15.03.2022, sempre per la classe di concorso AD24, domanda di mobilità ed indicava nella sezione “precedenze” e “preferenze”, al primo ed unico posto, **il liceo “Parini” di Seregno (MB)-codice MBPM08000Q** (v. ancora doc. 11).
- Per l'a.s. 2023/2024 la Docente Brenna presentava in data 13.03.2023, sempre per la classe di concorso AD24, domanda di mobilità ed indicava nella sezione “precedenze” e “preferenze”, al primo ed unico posto, **il liceo “Parini” di Seregno (MB)-codice MBPM08000Q** (v. ancora doc. 12).
- Successivamente, il 29.04.2023, la Prof.ssa Alice Brenna, **in quanto docente perdente posto presso la Scuola “Gandhi” di Besana Brianza (MB)**, presentava, sempre per l'a.s. 2023/2024, per la classe di concorso AD24, per il tramite della sua Scuola di attuale titolarità, l'Istituto “Gandhi” di Besana Brianza (MB) **una seconda domanda di mobilità, in questo caso condizionata, con prot. n. 0004685/202310:02:24, ricevuta dall'USP di Monza e Brianza il 02.05.2023, con prot. m pi.AOOUSPMB.REGISTRO UFFICIALE.E.0005677.02-05-2023.h.07:01.** (v. mail Ufficio del Personale in successivo doc. 13).

Nella suddetta domanda indicava al punto 21) la voce **“NO” alla domanda: “il docente soprannumerario intende comunque partecipare al movimento a domanda?”**; inoltre indicava al punto 22), pag. 5 di 6, sezione **“precedenze”, il codice MBPM08000Q identificante il Liceo “Parini” di Seregno (MB)** e di seguito come Istituto **“precedente”** anche il codice MBTD49000L della Scuola “Morante” di Limbiate (MB); infine a pag. 6 di 6



indicava, nella sezione “preferenze” il liceo “Parini” di Seregno (MB), il Comune di Monza e il Comune di Besana Brianza (MB) (v. ancora successivo doc. 13).

- Nel bollettino relativo agli esiti dei trasferimenti del 24.05.2023 (v. ancora doc. 5) per la Docente Alice Brenna a) **nella colonna n. 10 non risulta indicata alcuna voce in corrispondenza della sezione “precedenza” di ritornare nella scuola di precedente titolarità, ossia il Liceo “Parini” di Seregno (MB); b) la Prof.ssa Brenna risulta titolare per l’a.s. 2022/2023 presso la Scuola “Gandhi” di Besana Brianza (MB); c) la Prof.ssa Brenna risulta aver ottenuto il trasferimento d’ufficio con assegnazione della Scuola “Einstein” di Vimercate (MB).**
 - In data 01.06.2023 perveniva all’USP di Monza e Brianza reclamo presentato dalla Prof.ssa Alice Brenna in data 31.05.2023 (v. ancora doc. 14) avverso il bollettino USP di Monza e Brianza, relativo agli esiti dei trasferimenti-atto m pi. AOOUSPMB.REGISTRO-UFFICIALE.U.0006890.24-05-2023 in cui la predetta Docente lamentava:“(…) ***reclamo avverso il trasferimento verso l’istituzione scolastica MBIS106008-ALBERT EINSTEIN di Vimercate, in quanto non sono state rispettate le priorità indicate nella mia domanda di trasferimento in quanto perdente posto presso l’IIS “Gandhi” di Besana Brianza, come risulta dalla documentazione agli atti dell’Amministrazione (...)***”.
- 13) In data 03.07.2023, all’esito dell’incontro tenutosi, la Prof.ssa Petrella inviava all’USP di Monza e Brianza, per il tramite del sottoscritto difensore, comunicazione di impugnazione e richiesta di annullamento/revoca del provvedimento del 16.06.2023 (v. ancora doc. 7), ritenuto illegittimo/nullo/annullabile/inefficace, con richiesta altresì di esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 135 e ss. CCNL 29.11.2007 (**doc. 15**), nonché richiesta di estrazione di copia degli atti relativi al procedimento di mobilità, per la classe di concorso AD24, della Docente Brenna Alice, visionati in data 03.07.2023 e agli atti del predetto Ufficio (**doc. 16**).
- 14) In data 11.07.2023 l’USP di Monza e Brianza comunicava via pec il rifiuto di aderire alla richiesta di tentativo di conciliazione con motivazione dal seguente tenore: “(…) ***si comunica che l’Amministrazione, considerata la correttezza dell’operato posto in essere, non intende aderire alla predetta richiesta, non ravvisando spazi per addivenire ad una composizione bonaria della vertenza. Alla luce di quanto sopra non si provvederà alla convocazione delle parti non sussistendone i presupposti (...)***” (**doc. 17**).
- 15) In data 14.07.2023 la ricorrente per il tramite dell’odierno difensore, preso atto del rifiuto dell’Ufficio di aderire alla richiesta di tentativo di conciliazione ex art. 135 e ss. CCNL



29.11.2007, impugnava anche tale provvedimento ritenendolo nullo/illegittimo/annullabile/inefficace (**doc. 18**).

- 16) Peraltro, con riferimento alla richiesta di estrazione di copia degli atti visionati in data 03.07.2023, agli atti dell'USP di Monza e Brianza, formulata dalla ricorrente in data 03.07.2023 e, nonostante i continui solleciti avanzati all'Amministrazione di ricevere la copia dei documenti richiesti, effettuati in data 10.07.2023, 14.07.2023, 24.07.2023, 31.07.2023, 02.08.2023 (**doc. 19**), solo in data 03.08.2023 il predetto Ufficio provvedeva via pec all'invio della predetta documentazione (**doc. 20**).
- 17) In pari data (03.08.2023) la ricorrente, per il tramite dell'odierno difensore, richiedeva via pec all'USP di Monza e Brianza di provvedere all'invio della copia scansionata della domanda di mobilità con la firma apposta in calce dalla Docente Brenna Alice come perdente posto per l'a.s. 2023/2024 presso l'IIS "Gandhi" di Besana Brianza (MB), ricevuta dall'USP di Monza e Brianza con prot. 5677 del 02.05.2023, già richiesta nell'istanza presentata il 03.07.2023 e non inviata, come invece avvenuto per la domanda di mobilità sottoscritta in cartaceo dalla medesima Docente per l'a.s. 2021/2022, la cui copia scansionata il predetto Ufficio aveva provveduto ad inviare (**doc. 21** e v. ancora doc. 10).
- 18) Tale richiesta veniva riscontrata via pec dal suddetto Ufficio in data 14.08.2023 con comunicazione dal seguente contenuto: ***"Con riferimento a sua ulteriore richiesta, datata 04 agosto 2023, di invio della copia scansionata della domanda cartacea, sottoscritta dalla docente Brenna Alice come perdente posto per l'anno 2023/2024, trasmessa dalla scuola di appartenenza e ricevuta da questo Ufficio con prot. n. 5677/2023, si specifica che tutta la documentazione presente agli atti dell'Ufficio è stata già inviata con nota prot. 11358/2023. Tanto si doveva"*** (**doc. 22**).

Dalla predetta risposta dell'USP di Monza e Brianza risulta chiaro, pertanto, che **la copia scansionata della predetta domanda firmata dalla Docente Brenna Alice**, richiesta via pec dal sottoscritto difensore, in data 03.08.2023, **è quella trasmessa tramite mail dell'Ufficio del Personale della scuola "Gandhi" di Besana Brianza (MB), prot. n. 0004685/202310:02:24 e ricevuta dall'USP di Monza e Brianza il 02.05.2023, con prot. m pi.AOOUSPMB.REGISTRO UFFICIALE.E.0005677.02-05-2023.h.07:01.**

- 19) La ricorrente, stante il rifiuto della Pubblica Amministrazione di ricercare di addivenire ad una risoluzione in via bonaria dell'insorta vertenza, preso atto del rifiuto di aderire alla richiesta di tentativo di conciliazione, si vede costretta ad introdurre il presente giudizio, al fine di:

ACCERTARE E DICHIARARE



- **previa disapplicazione e/o annullamento e/o revoca e/o comunque, con qualunque altra formula che il Decidente riterrà, del provvedimento-m pi. AOOUSPMB.REGISTRO-UFFICIALE.U.0008359.16-06-2023.h16:18** di rettifica/annullamento del trasferimento della ricorrente, per la classe di concorso AD24, per l'anno scolastico 2023/2024, per la Provincia di Monza e Brianza, presso il liceo "Parini" di Seregno, via Gramsci, 17, **nonchè di tutti gli atti amministrativi presupposti e/o connessi e/o conseguenti in danno della ricorrente**, adottati dalla Pubblica Amministrazione in ordine alla procedura di mobilità per l'a.s. 2023/2024 che ha coinvolto l'odierna ricorrente, perché nulli/illegittimi/annullabili/inefficaci, in contrasto con le norme di legge, dell'Ordinanza ministeriale n. 36/2023 e del CCNI mobilità personale docente anni 2022-2025, **il diritto della ricorrente al trasferimento** per la classe di concorso AD24, a far data dall'a.s. 2023/24, per la Provincia di Monza e Brianza, presso l'Istituto "Giuseppe Parini" di Seregno (MB) via Gramsci, n. 17 e, conseguentemente,

ORDINARE

- al MIUR e alle sopra dette articolazioni periferiche, in via solidale o in alternativa tra loro, **a provvedere al trasferimento della ricorrente** presso il liceo "Parini" di Seregno, via Gramsci, 17, a far data dall'a.s. 2023/2024, per la classe di concorso AD24, per la Provincia di Monza e Brianza, **con conferma del provvedimento-m pi.AOOUSPMB.REGISTRO-UFFICIALE.U.0006890.24-05-2023.h10:27 e/o l'adozione di ogni provvedimento utile a soddisfare il predetto diritto**, ove necessario ordinando loro di revocare e/o annullare eventuali provvedimenti già adottati lesivi degli interessi e del diritto della ricorrente, ovvero disporre i provvedimenti ulteriori e/o diversi e/o conseguenti e successivi che saranno ritenuti di giustizia, al fine di garantire e assicurare gli effetti della decisione della controversia per i seguenti

MOTIVI:

In diritto.

Preliminarmente.

In primo luogo, deve confermarsi nel caso di specie, la giurisdizione del Giudice Ordinario, venendo in questione atti assunti dalla PA convenuta con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi (D. Lgs. n. 165 del 2001).

"Le ordinanze ministeriali che intervengono a disciplinare le modalità di applicazione e di svolgimento delle procedure di mobilità non possono essere ascritte alla categoria delle procedure concorsuali per l'assunzione, giacché alle stesse partecipano docenti già di ruolo, con i quali vi è già



stata pertanto la costituzione del rapporto di lavoro, né si versa nell'ipotesi di passaggio da un'area funzionale ad altra, la quale è riconducibile alla nozione allargata di procedura concorsuale per l'assunzione. Le ordinanze non possono neppure essere qualificate come atto di macro-organizzazione, dal momento che, lungi dal dettare le linee fondamentali di organizzazione degli uffici o dal determinare le dotazioni organiche complessive, esse si limitano alla previsione di norme di dettaglio circa i termini e le modalità di presentazione delle domande. Pertanto, le procedure di mobilità degli insegnanti rientrano nell'ambito dell'attività di gestione del rapporto di lavoro ove non residua alcuna spendita di poteri pubblicistici da parte dell'Amministrazione che, invero, agisce in qualità di datore di lavoro nell'ambito di rapporti di natura privatistica instauratisi con i propri dipendenti, con conseguente sussistenza della giurisdizione del G.O. sulle relative controversie" (v. TAR Lazio sez. III - Roma, 01/07/2020, n. 7405).

Sul punto, anche il Tar Sardegna in una recente pronuncia: "La materia delle procedure di mobilità dei docenti costituisce oggetto di contrattazione collettiva, necessariamente sottratta all'ambito dei poteri amministrativi e autoritativi dell'amministrazione, con la conseguenza che le relative controversie rientrano nella giurisdizione del g.o." (v. TAR Sardegna sez. I - Cagliari, 06/03/2017, n. 163).

Ancora, il Tar Campania: "Per "procedure concorsuali di assunzione" devolute - a norma dell'art. 63 comma 4, d.lg. n.165 del 2001 - alla giurisdizione del giudice amministrativo, si intendono quelle preordinate alla costituzione "ex novo" dei rapporti di lavoro, ossia aperte ai candidati esterni, oltre che ai soggetti già dipendenti pubblici, e a quelle destinate a consentire l'inquadramento dei dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate. Ai trasferimenti posti in essere nell'ambito della mobilità del personale scolastico possono, invece, aspirare i docenti già di ruolo che, avendo varcato lo spartiacque dell'assunzione alle dipendenze dell'amministrazione, siano legati a quest'ultima da un rapporto di lavoro in regime di diritto privato, assoggettato, come tale, alla cognizione del g.o.. Le operazioni finalizzate a detti trasferimenti non possono, cioè, ricondursi alla rammentata accezione di "procedura concorsuale per l'assunzione" rispetto alla quale sono configurabili interessi legittimi. Le medesime sono suscettibili di incidere su situazioni giuridiche soggettive del dipendente, salvaguardate, ai sensi dell'art. 2 comma 2, d.lg. n. 165 del 2001, dalle disposizioni del c.c. e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e non attingibili dai cennati poteri autoritativi" (v. TAR Campania sez. VIII - Napoli, 04/07/2013, n. 3461).

Le pronunce sopra riportate, pur riferendosi in alcuni casi a diverse fattispecie, presentano un'analogia con la situazione della ricorrente ed alla stessa sono applicabili; si ritiene pertanto che sulla competenza giurisdizionale dell'Ill.mo Giudice adito non possano sorgere dubbi.



Con riferimento, invece, alla competenza territoriale del Tribunale adito a decidere sulla controversia con la sentenza in esame viene confermato il principio *“che la competenza per territorio spetta al Tribunale del luogo in cui il lavoratore, al momento dell'introduzione della lite, presta la propria attività lavorativa, in ragione del collegamento funzionale tra il rapporto in essere e la pretesa alla costituzione di quello successivo”* (v. ex plurimis Cassazione civile, sez. VI, 07/01/2019 , n. 162). Quindi per individuare la competenza rileva la sede in cui il docente si trova a svolgere in concreto la propria attività lavorativa, anche se detta sede è ricoperta per effetto dell'assegnazione provvisoria annuale.

*

Sempre in via preliminare, si osserva, con riferimento ai fatti di causa, così come emergono dalle risultanze documentali, che il provvedimento dell'USP di Monza e Brianza n. prot. 8359 del 16.06.2023 di rettifica/annullamento del trasferimento della docente Petrella, con assegnazione alla docente Alice Brenna della sede prima attribuita alla docente Petrella, è del tutto nullo/illegittimo/annullabile/inefficace **per insussistenza e/o mancanza di prova del preteso “errore materiale” invocato dalla Pubblica Amministrazione a fondamento della pretesa rettifica** del trasferimento e rappresenta, invero, una illegittima modifica/rettifica di un proprio precedente provvedimento correttamente emesso- v. provvedimento dell'USP di Monza e Brianza n. prot. 6890 del 24.05.2023, in violazione di quanto previsto dalle norme di legge, nonché dalle disposizioni dell'Ordinanza ministeriale sulla mobilità docenti n. 36/2023 e del CCNI mobilità docenti anni 2022-2025.

Risulta infatti oltremodo chiaro che la Docente Brenna, in quanto perdente posto per l'a.s. 2023/2024 nella scuola di attuale titolarità, l'IIS “Gandhi” di Besana Brianza (MB), presentava **domanda di mobilità condizionata** (v. ancora doc. 13) nell'ottennio, per il tramite della propria istituzione scolastica ed inviata con protocollo n. 0004685/2023 del 29.04.202310:02:24, **dichiarando espressamente, con l'indicazione NO, di non voler partecipare al movimento a domanda, ovvero di voler rimanere nella scuola di attuale titolarità (IIS “Gandhi”), perdendo di fatto il diritto a far valere la precedenza per rientrare nella scuola di precedente titolarità, ovvero il Liceo Parini di Seregno**. Tale domanda inviata con protocollo n. 0004685/2023 del 29.04.202310:02:24 prevale, al permanere della situazione di perdente posto, rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nella scuola di precedente titolarità (liceo “Parini” di Seregno) ed è la domanda che l'Ufficio correttamente ha valutato con l'emissione del provvedimento n. prot. 6890 del 24.05.2023.

Tale domanda protocollata (v. ancora protocollo n. 0004685/2023 del 29.04.202310:02:24) è la sola che la Pubblica Amministrazione ha preso e doveva prendere in considerazione, come correttamente



è avvenuto nel provvedimento USP Monza e Brianza n. prot. 6890/2023, risultando del tutto **irrilevante**, ai fini della valutazione della domanda di mobilità della Docente Brenna, **qualsivoglia documento**, sprovvisto di data, di sottoscrizione e **di contenuto difforme rispetto alla predetta domanda protocollata** e, perciò privo di legittimità/validità/efficacia.

- 1) **Sul diritto della ricorrente ad ottenere il trasferimento presso il liceo “Parini” di Seregno, via Gramsci, 17, come correttamente previsto nel bollettino dell’USP di Monza e Brianza, prot. 6890 del 24.05.2023, in conformità alle norme di legge, alle disposizioni dell’Ordinanza Ministeriale n. 36/2023 e del CCNI Mobilità del 18.05.2022 che disciplinano la procedura di mobilità per l’a.s. 2023/2024 del personale docente del comparto Scuola**

L’art. 1 dell’Ordinanza ministeriale-atto prot. m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000036.01-03-2023 (v. ancora doc. 3) disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2023/2024 e le modalità di applicazione delle disposizioni del CCNI, sottoscritto in data 18.05.2022, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25.

Ai sensi degli artt. 2 e 3 della predetta Ordinanza ministeriale le domande dei docenti per l’a.s. 2023/2024 devono essere presentate dal 06 al 21 marzo 2023, con modalità online sul portale “*Istanze on line*” del sito del Ministero, con successiva pubblicazione degli esiti dei movimenti in data 24.05.2023. **I docenti individuati successivamente al 27.04.2023 come perdenti posto devono presentare nuova domanda di mobilità entro il 02.05.2023, avvalendosi di un modello ad hoc pubblicato sul sito del Ministero nella sezione Mobilità, da inviarsi per il tramite della propria istituzione scolastica di servizio, secondo le modalità previste dal codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata).** L’Ufficio territorialmente competente (nel caso di specie l’USP di Monza e Brianza) deve poi provvedere all’acquisizione della domanda a sistema.

Ai sensi del punto 7 del successivo art. 3 della predetta Ordinanza ministeriale: “*Nell’apposita sezione del modulo-domanda devono essere elencati i documenti allegati. **I docenti che intendono usufruire della precedenza di cui al punto II dell’art. 13 del CCNI 2022 devono indicare come scuola di rientro la sede di organico che comprende la scuola di precedente titolarità**”.*

All’art. 9, punto 12 dell’Ordinanza ministeriale è previsto che: “*In merito alle precedenze si richiama quanto definito dall’art. 13, comma 1 del CCNI 2022*”, mentre al successivo art. 10 si legge: “**Le domande dei docenti in soprannumero e le relative graduatorie sono trasmesse dai dirigenti scolastici all’Ufficio territorialmente competente (...). L’insegnante ha facoltà di far pervenire all’Ufficio territorialmente competente, entro 10 giorni** dalla ricezione e comunque entro il quinto



giorno utile prima della data di inserimento al SIDI delle domande di cui all'art. 2 della predetta ordinanza, **motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nel CCNI 2022 e secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata)**".

*

Ai sensi dell'art. 13, del CCNI mobilità docenti per il triennio 2022-2025 (v. ancora doc. 4), co.1, punto II) rubricato **"Personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità"** si stabilisce che: ***"Tutto il personale docente trasferito a domanda condizionata o d'ufficio per non aver presentato domanda, anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno), ha diritto al rientro con precedenza nella scuola da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici dell'ottennio successivo al provvedimento suddetto. Tale precedenza è subordinata all'aver presentato domanda condizionata"***.

Inoltre, il predetto articolo 13 del predetto CCNI mobilità sempre al co. 1, punto II) rubricato ***"Personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella Scuola o Istituto di precedente titolarità di seguito precisa (...) Il personale, trasferito d'ufficio o a domanda condizionata nell'ottennio, che risulti perdente posto nella scuola di attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere in detta scuola, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato. Ciò in quanto la domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente posto prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nella scuola di precedente titolarità. Permane, tuttavia, anche negli anni successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, entro i limiti dell'ottennio iniziale (...)"***.

L'art. 17 del predetto CCNI mobilità, rubricato **"Contenzioso"** stabilisce: ***"1. Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall'autorità/ufficio territoriale competente, nonché avverso la valutazione delle domande, l'attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto, rivolto all'organo che lo ha emanato. I reclami sono esaminati con l'adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni e comunque non oltre la data di inserimento a sistema delle domande fissata dall'O.M. (...)"***.

Ancora, l'art. 21 del predetto CCNI mobilità, rubricato **"Individuazione perdenti posto nella Scuola Secondaria di I e II grado"**, al co. 8 stabilisce: ***"(...) 8. Il docente in soprannumero, qualora invece voglia comunque partecipare al movimento a domanda, deve rispondere affermativamente alla***



domanda riportata nella apposita sezione del modulo-domanda (...) In caso di accoglimento della domanda condizionata l'insegnante si considera a tutti gli effetti come trasferito d'ufficio. Il personale docente, individuato quale soprannumerario, che presenti domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà può indicare nel modulo-domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità, purché esprima, comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all'intero comune di titolarità oppure relativo al distretto sub comunale di titolarità, prima dei codici relativi ad altri comuni ovvero ad altri distretti sub comunali (sia di singola scuola, sia sintetici). Se nella medesima domanda si indicano sia preferenze puntuali sia sintetiche per altra provincia, il codice relativo all'intero comune di titolarità deve necessariamente essere indicato prima delle preferenze provinciali relative ad altri comuni. In caso contrario le preferenze relative ad altri comuni della propria provincia di titolarità sono annullate. Ovviamente, le preferenze espresse, anche relative a comuni diversi da quello di titolarità, vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda (...) Si dà corso, invece, al trasferimento d'ufficio solo qualora il docente non venga soddisfatto per alcuna delle preferenze espresse in quanto non disponibili ovvero da assegnare ad aspiranti che lo precedano in graduatoria e permanga la sua posizione di soprannumero. Si precisa, alla luce di quanto previsto dall'art. 13, comma 1, punto II del presente contratto, che in tal caso vengono meno sia il diritto di precedenza nel rientro nella scuola di precedente titolarità che la valutazione della continuità di servizio (...)".

L'art. 21 del predetto CCNI mobilità, al co. 10 evidenzia poi: "Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento e/o di passaggio, l'eventuale nuova domanda, inviata a norma del presente comma, sostituisce integralmente quella precedente".

*

Premesso il quadro normativo sopra richiamato, come esposto in premessa e richiamato in via preliminare, si osserva quanto segue.

La Prof.ssa Petrella presentava in data 15.03.2023 domanda di mobilità che veniva convalidata dall'USP di Monza e Brianza rispetto ai punteggi, alle preferenze espresse e alle dichiarazioni contenute negli allegati ed acquisita definitivamente a sistema. Con la pubblicazione del bollettino USP di Monza e Brianza degli esiti dei trasferimenti, prot. 6890 del 24.05.2023 (v. ancora doc. 5) la Prof.ssa Petrella risultava trasferita a domanda al Liceo "Parini" di Seregno (MB) (la quarta preferenza come scuola da lei espressa in elenco nella domanda), con punteggio riconosciuto di 71 punti.

Di contro, come risulta dagli atti pervenuti in data 03.08.2023 via pec dall'USP di Monza e Brianza (v. ancora doc. 20), la Docente Alice Brenna inviava, per l'a.s. 2023/2024, in data 29.04.2023-prot.



0004685/2023 del 29.04.2023 10:02:24, per il tramite dell'istituzione scolastica di servizio, l'Istituto "Gandhi" di Besana Brianza (MB) (a seguito del provvedimento dell'USP di Monza e Brianza prot. 5560 del 27.04.2023 di comunicazione delle situazioni di soprannumero per le diverse classi di concorso), una seconda domanda di **mobilità condizionata** in quanto docente soprannumeraria, perdente posto presso il predetto l'IIS "Gandhi" di Besana Brianza (MB) (v. ancora doc. 13).

Orbene, nella predetta domanda la Docente Brenna, al punto 21), pag. 4 di 6, esprimeva la dichiarazione **NO** alla domanda **"il docente soprannumerario intende comunque partecipare al movimento a domanda?"**; la predetta Docente indicava inoltre al punto 22), pag. 5 di 6-sezione "precedenze", il codice MBPM08000Q identificante il Liceo "Parini" di Seregno (MB) e di seguito come istituto "precedente" il codice MBTD49000L della Scuola "Morante" di Limbiate (MB); infine a pag. 6 di 6 indicava, nella sezione "preferenze" il liceo "Parini" di Seregno (MB), il Comune di Monza e il Comune di Besana Brianza.

La docente Brenna esercitava pertanto in tale domanda la facoltà di non volersi avvalere del diritto al rientro nella scuola di precedente titolarità (il liceo "Parini" di Seregno), condizionando pertanto la propria domanda di mobilità all'eventualità di essere riassorbita nell'organico dell'Istituto di attuale titolarità, il "Gandhi" di Besana Brianza (MB). Peraltro, si rileva che sempre nella medesima domanda, la Docente non indicava al primo posto, come avrebbe dovuto indicare, l'Istituto "Gandhi" di Besana o il Comune di Besana; ovvero non indicava il codice relativo all'intero comune di titolarità o al relativo distretto sub comunale di titolarità, **prima dei codici relativi ad altri comuni ovvero ad altri distretti sub comunali, come invece prescritto dalla normativa contrattuale (v. art. 21 CCNI mobilità citato). Pertanto, in tal caso, le preferenze relative ad altri comuni della propria provincia di titolarità (quindi il liceo Parini di Seregno indicato dalla Prof.ssa Brenna) devono ritenersi annullate.**

Tanto premesso, la ricorrente ritiene che correttamente l'USP di Monza e Brianza, tenuto conto della domanda della Prof.ssa Petrella del 15.03.2023 e della successiva domanda di mobilità condizionata della Docente Brenna, prot. 0004685/2023 del 29-04.2023, abbia disposto, nel bollettino prot. 6890 del 24.05.2023, il trasferimento a domanda della docente Petrella al liceo "Parini" di Seregno e il trasferimento d'ufficio della Docente Brenna all'Istituto "Einstein" di Vimercate (in quanto non è stata riassorbita alla scuola "Gandhi" di Besana Brianza per assenza di posti disponibili), nel rispetto dei relativi punteggi e precedenze/preferenze espresse, **dato che la Docente Brenna aveva manifestato chiaramente, con la domanda di mobilità condizionata (che annulla e sostituisce integralmente la sua precedente del 13.03.2023) la volontà di NON partecipare al movimento a domanda, perdendo pertanto per l'a.s. 2023/2024 il diritto di precedenza a rientrare al Liceo Parini**, in conformità alle sopra richiamate disposizioni.



- 2) Sull'illegittimità/nullità/annullabilità/inefficacia del provvedimento di annullamento/rettifica/revoca del trasferimento della Prof.ssa Giulia Petrella-atto m pi. AOOUSPMB.REGISTRO-UFFICIALE.U.0008359.16-06-2023.h16:18, nonché degli atti amministrativi presupposti e/o connessi e/o conseguenti in danno della ricorrente, per contrasto con le norme di legge, dell'Ordinanza ministeriale n. 36/2023 e del CCNI mobilità personale docente anni 2022-2025, con conseguente richiesta di annullamento/revoca/disapplicazione

Posto quanto sopra, la ricorrente lamenta l'illegittimità/nullità/annullabilità/inefficacia del provvedimento di annullamento/rettifica del proprio trasferimento dell'USP di Monza e Brianza, prot. 8359 del 16.06.2023.

Tale provvedimento risulta infatti illegittimo/inefficace tanto nella forma, per difetto di motivazione e/o contraddittorietà/illogicità della motivazione stessa, quanto nella sostanza, giacché la Pubblica Amministrazione non ha posto in essere una legittima rettifica di un preteso "*errore materiale*", diversamente da quanto ex adverso affermato, bensì un **atto lesivo dei diritti della ricorrente, in quanto violativo delle norme di legge, delle disposizioni di cui all'Ordinanza ministeriale n. 36/2023, nonché del Contratto collettivo Integrativo sulla Mobilità del personale docente del 18.05.2022, sopra richiamate** (v. ancora docc. 3 e 4).

*

2A) Sulla carenza/genericità/indeterminatezza/apparenza/difetto di motivazione del provvedimento prot. 8359 del 16.06.2023 addotto dall'USP di Monza e Brianza, in violazione dell'art. 97 Cost. e delle regole di trasparenza dell'attività amministrativa.

Il provvedimento dell'USP di Monza e Brianza del 16.06.2023, di annullamento/rettifica del trasferimento della Docente Giulia Petrella (v. ancora doc. 7), risulta anzitutto illegittimo/nullo/annullabile/inefficace per carenza/genericità/indeterminatezza/apparenza/difetto di motivazione e violazione delle regole di trasparenza dell'attività amministrativa.

Sul punto, non ci si può esimere dall'osservare come il provvedimento con il quale l'Amministrazione Scolastica ha annullato/rettificato il trasferimento della ricorrente sia palesemente carente di motivazione. **Non è dato infatti comprendere, né l'Ufficio lo ha ad oggi spiegato, in che cosa sia consistito in concreto il presunto "*errore materiale*" addotto sulla valutazione delle domande (v. ancora doc. 7).** Peraltro, con successiva comunicazione dell'Ufficio in data 29.06.2023 (v. ancora doc. 9) quest'ultimo ha affermato che il preteso "*errore materiale*" si sarebbe concretizzato invece nell'acquisizione al sistema informativo SIDI della nuova domanda presentata dalla Prof.ssa Brenna



(tale da non attribuire la precedenza al rientro nella scuola di precedente titolarità, il Liceo “Parini” di Seregno).

Ciò ha comportato per la ricorrente l'impossibilità di conoscere, con un minimo grado di certezza e completezza, le ragioni specifiche che hanno condotto la Pubblica Amministrazione ad adottare il provvedimento amministrativo censurato e tale circostanza, da sola, prova l'illegittimità della condotta amministrativa.

Ai sensi dell'art. 3, legge 241 del 1990, così come modificato dall'art. 21, comma 1, lettera c), della legge 11 febbraio 2005, n. 15, rubricato “*motivazioni del provvedimento*”: “**1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato**, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. **2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.** 3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama. 4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere”.

L'Amministrazione ha provato a sottrarsi al siffatto obbligo utilizzando una mera clausola di stile: “*errore materiale*”, con ciò svuotando completamente il contenuto della norma in oggetto.

Per costante insegnamento della giurisprudenza, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'obbligo della motivazione, vale a dire dell'esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che sono adottati a fondamento delle misure della Pubblica Amministrazione vige, salvo esplicite eccezioni, per tutti i provvedimenti amministrativi (v., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 11/10/2005, n. 5479).

Sul punto, il Consiglio di Stato, in una recente pronuncia, ha statuito: “**L'atto amministrativo deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione in relazione alle risultanze dell'istruttoria, con la conseguenza che sussiste il difetto di motivazione allorquando non è possibile ricostruire il percorso logico giuridico seguito dall'Autorità emanante e sono indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta**” (v. Consiglio di Stato, Sez. V, 06/12/2022, n.10681).

Inoltre, il Tar Palermo, Sez. II, ha così stabilito: “**È illegittimo, per difetto di motivazione, il diniego di sanatoria che non indichi i concreti elementi ostativi all'accoglimento della domanda; l'amministrazione, infatti, ai sensi della norma generale di cui all'art. 3 della legge n. 241 del 1990, è tenuta ad illustrare nel provvedimento i presupposti di fatto e le motivazioni giuridiche sulle quali**



si fonda l'esercizio del potere, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, sia al fine di rendere edotti i destinatari dell'attività amministrativa del percorso seguito per giungere alla predetta decisione, sia per consentire al giudice, eventualmente investito della questione, di sindacarne lo svolgimento e l'esito finale” (v. Tar Palermo, Sez. II, 13/02/2023, n.462).

Così il Tar Lecce, Sez. I, 05/05/2022, n.711: ***“La motivazione del provvedimento costituisce l'essenza e il contenuto insostituibile della decisione amministrativa, anche in ipotesi di attività vincolata, e non può certo essere emendata o integrata, quasi fosse una formula vuota o una pagina bianca, da una successiva motivazione postuma, prospettata ad hoc dall'Amministrazione resistente nel corso del giudizio; il difetto di motivazione nel provvedimento impugnato non può essere in alcun modo assimilato alla violazione di norme procedimentali o ai vizi di forma, costituendo la motivazione del provvedimento il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo (art. 3 della l. n. 241/1990) e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990, il provvedimento affetto dai c.d. vizi non invalidanti”*** (v. Tar Lecce, Sez. I, 05/05/2022, n.711).

Anche la Cassazione, seppur in una fattispecie diversa, relativa al provvedimento emesso dal Giudice (le cui argomentazioni però ben possono attagliarsi anche al caso di specie) ha stabilito **che è apparente la motivazione graficamente esistente, ma del tutto inidonea a rivelare le ragioni della decisione non consentendo l'identificazione dell'iter logico seguito**, laddove ha precisato: ***“Il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. (...) il giudice del merito deve compiere e illustrare due distinte attività nel processo di formazione del proprio convincimento enunciando in modo esaustivo l'iter logico giuridico che conduce alla decisione adottata: un'attività di scienza, intesa quale conoscenza dei fatti e delle circostanze della causa, e una di giudizio, manifestando il ragionamento e la valutazione dei fatti prospettati dalle parti, nonché l'idoneità, o meno, dei medesimi a fungere da elementi a sostegno della corretta risoluzione della controversia dedotta in giudizio. Ne deriva che è possibile ravvisare una motivazione apparente nel caso in cui, pur essendo la stessa graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente***



generiche e prive di qualsiasi riferimento ai motivi del contendere, tali da non consentire di comprendere la ratio decidendi seguita dal giudice” (v. Cassazione civile, sez. I, 13/01/2021, n.392).

Alla luce delle richiamate sentenze non vi è chi non veda, quindi, che il contenuto del provvedimento dell’USP di Monza e Brianza di annullamento/rettifica del trasferimento della Prof.ssa Petrella prot. 8359 del 16.06.2023 in alcun modo può essere considerato come espressione di adempimento dell’obbligo di motivazione dell’atto amministrativo, non consentendo alla ricorrente di conoscere le ragioni della illegittima rettifica/annullamento del proprio trasferimento e della sua permanenza in una sede deteriore, rispetto alla Docente Brenna, che tra l’altro vanta anche un minor punteggio.

*

2B) Sulla contraddittorietà/diversità/illogicità/incoerenza della motivazione del provvedimento addotto dall’USP di Monza e Brianza, in violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., nonché delle regole di trasparenza e imparzialità dell’attività amministrativa

Ancora. Si ribadisce che L’USP di Monza e Brianza nel proprio provvedimento-atto prot. 8359 del 16.06.2023 di rettifica/annullamento del trasferimento della Prof.ssa Giulia Petrella motiva a fondamento della propria decisione che: **“(…) esaminati i reclami presentati dal personale interessato; (...) considerata la presenza di errori materiali nella valutazione delle domande presentate; ritenuto di dover apportare le conseguenti rettifiche; dispone per i motivi esposti in premessa, i movimenti del personale docente di ogni ordine e grado disposti con proprio provvedimento prot. 6890 del 24.05.2023 sono rettificati come da elenco allegato”** (v. ancora doc. 7).

Nella comunicazione del 29.06.2023 (v. ancora doc. 9), **invece**, di riscontro alla richiesta della ricorrente del 21.06.2023 (v. ancora doc. 8) di espressa specificazione dei motivi del provvedimento di annullamento del proprio trasferimento così precisa **“(…) Lo scrivente Ufficio, a causa di un errore materiale, nell’acquisire al sistema informativo SIDI la nuova domanda presentata dalla docente Brenna non ha attribuito la precedenza al rientro nella scuola di precedente titolarità. Rendendo così necessario procedere alle rettifiche disposte con provvedimento prot. 8359 del 16 giugno 2023(…)”**.

Orbene, si rileva **la contraddittorietà/diversità/illogicità/incoerenza della motivazione addotta con riferimento al preteso “errore materiale”, che inficia la legittimità/efficacia del provvedimento del 16.06.2023 di rettifica/annullamento del trasferimento della Docente Giulia Petrella, per violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. e delle regole di imparzialità dell’attività amministrativa.**



Ci si chiede infatti: il preteso “*errore materiale*” è dipeso da un’erronea valutazione delle domande (in tal caso a quali reclami esaminati e/o a quale erronea valutazione di quali domande si riferisce la Pubblica Amministrazione, dato che non risulta alcuna precisazione?) o è dipeso da un’erronea acquisizione al sistema informativo SIDI della **nuova domanda** presentata dalla Docente Brenna? Si osserva peraltro che **un errore materiale sulla valutazione delle domande è fattispecie ben diversa da un errore materiale nell’acquisizione al sistema informativo SIDI della domanda della Docente Brenna**. Ci si domanda poi se sia ammissibile (ma non si vede come) un “*errore materiale*” sulla valutazione delle domande, dato che la valutazione delle domande presuppone sempre un’interpretazione delle domande stesse.

Nel merito, l’USP di Monza e Brianza non ha reso ad oggi alcuna doverosa spiegazione alla ricorrente sulla contraddittorietà/illogicità/diversità della motivazione adottata nel provvedimento qui impugnato rispetto a quella indicata nella successiva comunicazione del 29.06.2023, non consentendole di appurare in alcun modo l’iter logico-giuridico attraverso cui la Pubblica Amministrazione si è determinata ad adottare l’atto, **contravvenendo alle più elementari regole di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. ed in violazione anche dei principi di imparzialità, trasparenza, efficienza di cui all’art. 97 della Costituzione, a cui deve essere sempre improntata l’attività dei pubblici uffici**.

Infatti, l’Amministrazione resistente non ha motivato le ragioni di una scelta dai contorni ancora non chiari, che si ritiene lesiva dei diritti della ricorrente quanto all’esame e alla valutazione delle domande di mobilità rispetto ad una sequenza procedimentale che non è stata osservata/spiegata/dimostrata in trasparenza.

In altri termini, la rettifica/annullamento del proprio trasferimento è dipeso, per la ricorrente, da un non meglio precisato e preteso “*errore materiale*” (che si asserisce nel caso insussistente e/o comunque non provato, v. meglio infra), in ragione del quale la Prof.ssa Petrella non ha ottenuto il diritto al trasferimento presso la sede indicata in domanda (il liceo “Parini” di Seregno).

La Pubblica Amministrazione ha pertanto adottato una condotta in assoluta mancanza di correttezza e buona fede, oltre che dei principi di imparzialità e trasparenza dell’attività amministrativa, in violazione dell’obbligo di attenersi, nella sua attività di valutazione delle domande, alle norme di legge e alle disposizioni sulla mobilità del personale docente per l’a.s. 2023-24 previste dall’Ordinanza ministeriale n. 36/23 e dal CCNI mobilità 2022-2025, laddove, **nella fase operativa, avrebbe commesso pretesi “errori materiali” ambigui, ermetici, in vero insussistenti e/o indimostrati**.

Ne consegue che il provvedimento prot. 8359 del 16.06.2023 di annullamento/rettifica del trasferimento della Prof.ssa Petrella (v. ancora doc. 7) dovrà ritenersi



illegittimo/nullo/annullabile/inefficace, per la violazione dei doveri di correttezza e buona fede, oltre che dei principi di imparzialità, trasparenza, efficienza, imputabile alla Pubblica Amministrazione, con tutte le conseguenze di legge.

*

2C) Sull'erroneità/illegittimità/infondatezza della motivazione del provvedimento prot. 8359/2023 addotto dall'USP di Monza e Brianza per insussistenza e/o mancanza di prova del preteso "errore materiale"

Premesse le censure di cui sopra, afferenti ai vizi formali del provvedimento del 16.06.2023 qui impugnato (v. ancora doc. 7), parte ricorrente ritiene il medesimo provvedimento illegittimo/nullo/annullabile/inefficace anche nel merito, per erroneità/illegittimità/infondatezza della motivazione addotta in quanto, diversamente da quanto ex adverso affermato, nel caso di specie, risulta insussistente e/o comunque non provato il preteso "errore materiale" asserito dall'USP di Monza e Brianza.

Come già richiamato, l'USP di Monza e Brianza ha addotto genericamente, nel predetto provvedimento qui impugnato, che il presunto "errore materiale" abbia riguardato la valutazione delle domande presentate, esaminati i reclami presentati; con successiva comunicazione del 29.06.23 (v. ancora doc. 9) che il preteso "errore materiale" sia avvenuto nell'acquisizione al sistema informativo SIDI della **nuova domanda** presentata dalla Docente Brenna, senza specificare altro sul punto.

In argomento, si precisa in ogni caso che sia il concetto di preteso "errore materiale sulla valutazione delle domande", sia il diverso concetto di presunto "errore materiale nell'acquisizione al sistema informativo SIDI della nuova domanda della Docente Brenna" **confliggono con il concetto tecnico-giuridico di "errore materiale", elaborato dalla giurisprudenza come "mera irregolarità, evidente incongruità formale, obiettivamente rilevabile e riconoscibile, senza necessità di ricorrere ad un particolare sforzo interpretativo"**.

Il Consiglio di Stato, Sez. VI, nella sentenza del 5 marzo 2014, n.1036, a proposito dell'istituto della rettifica di un atto amministrativo per "errore materiale" così ha sancito: **"L'istituto della rettifica consiste nella eliminazione di errori ostativi o di errori materiali in cui l'amministrazione sia incappata, di natura non invalidante ma che diano luogo a mere irregolarità (...) obiettivamente rilevabile dall'atto medesimo e riconoscibile come errore palese secondo un criterio di normalità, senza necessità di ricorrere ad un particolare sforzo valutativo e/o interpretativo (...)"** (v. Consiglio di Stato sez. VI, 5 marzo 2014, n.1036).

Ancora, il Tar Bologna ha precisato: **"L'errore materiale nella redazione di un provvedimento amministrativo si ravvisa quando il pensiero del decisore sia stato tradito ed alterato al momento**



della sua traduzione in forma scritta, a causa di un fattore deviante che abbia operato esclusivamente nella fase della sua esternazione, sempreché tale divario emerga direttamente dall'esame del contesto stesso in cui l'errore si trova (...) la correzione può riguardare omissioni, oltre che errori materiali o di calcolo; non si è, invece, in presenza di errore materiale quando la relativa correzione implica nuove operazioni che esulano dal campo della mera rettifica, come nel caso di modifica in senso peggiorativo della motivazione degli atti a suo tempo compilati, con l'intento di giustificare in via postuma l'operato" (v. Tar Bologna, Sez. II, 14/06/2017, n.446).

Alla luce della richiamata giurisprudenza, risulta evidente che l'Ufficio **non ha spiegato e/o dimostrato né la sussistenza della "mera irregolarità/incongruenza formale"** relativa alla presunta erronea valutazione delle domande e/o alla pretesa erronea acquisizione al sistema informativo SIDI della nuova domanda della Docente Brenna, tale da alterare le determinazioni della stessa Pubblica Amministrazione nel provvedimento del 24.05.2023, **né ha giustificato/provato nel provvedimento di rettifica come la predetta modifica/rettifica del precedente provvedimento del 24.05.2023 non implichi correzioni che modifichino in senso peggiorativo gli esiti dell'atto precedentemente emesso,** così da inficiare la legittimità/efficacia del provvedimento qui impugnato.

*

Atteso ciò, la ricorrente ritiene che dalle risultanze documentali emerga in maniera palese l'illegittimità/nullità/annullabilità/inefficacia del provvedimento dell'USP di Monza e Brianza n. prot. 8359 del 16.06.2023 di rettifica/annullamento del suo trasferimento, assegnato invece correttamente con provvedimento dell'USP di Monza e Brianza prot. 6890 del 24.05.2023, ravvisando nella condotta posta in essere dalla Pubblica Amministrazione con il provvedimento qui impugnato non la legittima rettifica di un preteso "errore materiale", che non sussiste e/o non è stato in alcun modo provato dall'Ufficio per i motivi sopra esposti, bensì un atto lesivo dei propri diritti, in quanto violativo, oltre che delle disposizioni di legge e dei principi di imparzialità, trasparenza, efficienza dell'attività amministrativa e di correttezza e buona fede sopra richiamati, **dell'Ordinanza ministeriale n. 36/2023** (v. ancora doc. 3), **nonchè del Contratto collettivo Integrativo sulla Mobilità del personale docente del 18.05.2022** (v. ancora doc. 4).

Occorre infatti evidenziare con riferimento alla procedura di invio delle domande di mobilità dei docenti, in conformità a quanto previsto dall'Ordinanza Ministeriale n. 36/2023 e dal CCNI mobilità 2022-2025, come risulta anche nella "guida rapida" operativa messa a disposizione dell'utenza dal Ministero e liberamente consultabile all'interno del portale Istanze Online (**doc. 23**) quanto segue. Allorché il Docente invia la domanda di mobilità **sul portale online il sistema comunica all'utente l'avvenuto invio della domanda e successivamente inoltra una e-mail automatica di notifica di**



convalida della domanda di trasferimento da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale di competenza. Nella stessa e-mail viene altresì comunicato all'utente che la lettera di notifica con i punteggi che sono stati attribuiti per il movimento e con le voci del modulo domanda ritenute valide può essere consultata accedendo alla sezione "Archivio", presente sulla home page del portale Istanze Online. **L'art. 10, co. 2 dell'Ordinanza ministeriale chiarisce infatti che gli Uffici USP hanno il compito di controllare per le istanze presentate solo i relativi allegati, le esigenze di famiglia e le possibili precedenze inserite per comunicare poi il punteggio convalidato.** Infine l'utente viene informato di prendere visione dei dati presenti sul documento di notifica e, nel caso dovesse riscontrare differenze con i dati a sua conoscenza, di darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Scolastico Provinciale entro i termini indicati nella lettera di notifica.

Ciò premesso, bisogna rilevare che il file pervenuto dall'USP di Monza e Brianza e denominato: *"Domanda di mobilità Brenna Alice a.s. 2023.2024 come perdente posto"* (v. ancora doc. 13) contiene sia la predetta domanda protocollata ed inviata dalla Docente Brenna per il tramite della Scuola di appartenenza, prot. 0004685/2023 del 29.04.2023 10:02:24, acquisita dall'USP di Monza e Brianza con prot. m pi.AoooUSPMB.REGISTRO UFFICIALE.E:0005677.02-05-2023.h.07:01, **sia una domanda che la precede sprovvista di data, di sottoscrizione e di contenuto conforme alla prima** in quanto al punto 21), pag. 4 di 6, risulta la dichiarazione SI; al punto 23), pag. 5 di 6-alla sezione "precedenze" non è indicata alcuna Scuola; a pag. 6 di 6 nella sezione "preferenze" è indicato il solo Comune di Monza.

Sul punto, l'Ufficio non ha spiegato/né ha provato la provenienza di tale domanda, ma soprattutto non ha saputo chiarire la circostanza dell'evidente **contenuto conforme** rispetto alla domanda protocollata. Si badi bene che, **anche gli altri files relativi alle altre domande di mobilità presentate dalla Docente Brenna pervenuti dall'USP di Monza e Brianza** (in particolare si veda la domanda di mobilità condizionata presentata dalla Docente Brenna per l'a.s. 2021/2022) (v. ancora doc. 10) **recano le due domande, ma in tal caso hanno un contenuto conforme, cosicché è ragionevole intuire che, come previsto dal sistema, una è la domanda protocollata inoltrata dalla Docente Brenna sul portale online, l'altra è quella che viene generata automaticamente con la mail di notifica di convalida della domanda di trasferimento da parte della Pubblica Amministrazione.**

Del resto, se la mail di notifica di convalida della domanda di trasferimento è generata automaticamente dal sistema, una volta che la domanda inoltrata online dal docente è stata acquisita dal sistema stesso e protocollata, il contenuto riprodotto nella domanda di cui alla mail di notifica **non può che essere uguale** al contenuto della domanda inviata e protocollata, **quanto a identità formale e sostanziale**, ad eccezione del controllo che gli Uffici USP esercitano solo sui seguenti dati



inseriti, ai sensi del citato art. 10, co. 2 dell'Ordinanza ministeriale: **punteggi, esigenze di famiglia, possibili precedenze e relativi allegati.**

Infine, rispetto al contenuto delle due domande, di cui una è la ricevuta automatica di convalida della domanda inviata e protocollata, il sistema in ogni caso, prima della chiusura dei termini delle operazioni di mobilità, avvisa il docente di effettuare la verifica sul contenuto della domanda convalidata e di segnalare eventuali differenze rilevate nei termini previsti dall'art. 10, co. 2 della citata Ordinanza. Pertanto, **a conclusione della procedura, la domanda protocollata inoltrata dal docente sul portale Istanze on line e quella inviata con mail di notifica di convalida della stessa in ogni caso devono avere una identità di contenuto e di forma.**

Chiarito quanto sopra, dai documenti pervenuti dall'USP di Monza e Brianza, se si osserva la predetta domanda di mobilità condizionata della Docente Brenna con protocollo del 29.04.2023 (v. ancora doc. 13), si evidenzia che la presunta notifica di convalida della domanda di trasferimento **è anomala**, perché non corrisponde nel contenuto alla domanda compilata e protocollata e trasmessa dalla Docente Brenna per il tramite della Scuola di appartenenza. **Tale anomalia risulta evidente con riferimento ai seguenti dati: al punto 21) pag. 4 di 6, risulta la dichiarazione “SI” alla domanda “partecipare a movimento a domanda”; al punto 23), pag. 5 di 6 -alla sezione “precedenze” non è indicata alcuna Scuola; a pag. 6 di 6 nella sezione “preferenze” è indicato il solo Comune di Monza e non viene rispettato l'ordine di preferenze che la Docente aveva indicato nella sua domanda protocollata.**

Ci si chiede come sia possibile che la manifestazione di volontà della docente Brenna espressa nella domanda protocollata ed inviata per il tramite della sua Scuola (Istituto “Gandhi” di Besana) sia radicalmente diversa da quella che risulta nel presunto documento di notifica; così come la compilazione delle voci relative alle preferenze e precedenze.

Ancora. Ci si chiede, dato che il sistema prevede la possibilità per il Docente di verificare l'esattezza dei dati contenuti nella domanda di notifica e di segnalare eventuali differenze, prima della chiusura delle operazioni di mobilità, che devono riguardare solo **punteggi, esigenze di famiglia, possibili precedenze e relativi allegati, come sia possibile che la Docente Brenna nel termine di legge, una volta ricevuta la presunta mail di notifica di convalida della domanda di trasferimento, a fronte dell'evidente difformità di contenuto (soprattutto rispetto alla sua manifestazione di volontà di effettuare una domanda di mobilità condizionata, oltre che rispetto alle voci di preferenze e precedenze indicate), non abbia comunicato all'USP di Monza e Brianza le differenze presenti al fine di correggere la domanda.**

E ancora, a tal proposito, sempre rispetto a quanto emerge dalle risultanze documentali, quale sarebbe l'errore materiale sull'acquisizione della nuova domanda della Docente Brenna al sistema SIDI, tale



da non attribuire la precedenza al rientro nella scuola di precedente titolarità? Quello sulla domanda protocollata? Quello sulla presunta notifica di convalida della domanda di trasferimento? E ancora, quale sarebbe il preteso errore materiale sulla valutazione delle domande come riportato invece nel provvedimento prot. 8359 del 16.06.2023 qui impugnato? La Pubblica Amministrazione non lo ha spiegato e/o dimostrato.

Inoltre. Ci si chiede rispetto al reclamo esaminato dall'USP di Monza e Brianza della Docente Brenna, effettuato in data 31.05.2023, solo successivamente all'esito del bollettino prot. 6890 del 24.05.2023, e ricevuto con prot. dell'Ufficio del 01.06.2023 (v. ancora doc. 14), in cui la Prof.ssa Brenna lamentava che *“(...) non sono state rispettate le priorità indicate nella mia domanda di trasferimento in quanto perdente posto presso l'IIS “Gandhi” di Besana Brianza, come risulta dalla documentazione agli atti dell'Amministrazione (...)”*, come sia possibile che, a fronte della genericità/indeterminatezza di tale reclamo l'Ufficio lo abbia accolto, anziché dichiararlo invece irricevibile/nullo/illegittimo/annullabile/inefficace. A cosa infatti intendeva fare riferimento la Docente Brenna lamentando il ***mancato rispetto delle priorità? Alle preferenze? Alle precedenze?*** **E non si è avveduta prima della difformità** di contenuto della presunta notifica di convalida della sua domanda di trasferimento, rispetto alla domanda redatta e protocollata dalla sua scuola Istituto Gandhi, **laddove aveva chiaramente manifestato di voler condizionare la sua domanda di mobilità?** Pertanto, come l'Ufficio sia riuscito a comprendere le doglianze effettive lamentate dalla Docente Brenna nel suo reclamo con la locuzione *“non sono state rispettate le mie priorità”* è alquanto inspiegabile/incomprensibile, data la totale indeterminatezza e genericità del suo contenuto; inoltre, non è dato sapere alla ricorrente quale sia stata la motivazione della Pubblica Amministrazione a fondamento dell'accoglimento del predetto reclamo. Peraltro, **non vi è prova che il reclamo sottoscritto in data 31.05.2023 dalla Prof.ssa Brenna sia stato inviato dalla predetta docente via pec, come previsto dalla normativa sopra richiamata, nel qual caso risulterebbe irricevibile/inammissibile e/o comunque nullo per vizio di forma.** Infine, anche l'accoglimento da parte dell'Ufficio del siffatto reclamo evidenzia una condotta della Pubblica Amministrazione lesiva dei principi di imparzialità, trasparenza, efficienza dell'azione amministrativa, perché realizza di fatto una evidente disparità di trattamento tra la Docente Brenna, che ha ottenuto un accoglimento delle sue richieste, seppur con doglianze del tutto generiche ed indeterminate, a differenza della **Prof.ssa Petrella** che si è vista revocare/annullare l'assegnazione alla sede prima ricevuta, **sulla base di una domanda compilata correttamente e completa di relativa documentazione.**

Il provvedimento dell'USP di Monza e Brianza-Bollettino 6890 del 24.05.2023, successivamente annullato, soddisfaceva invero entrambe le Docenti, nel rispetto delle norme dell'Ordinanza



ministeriale e del CCNI mobilità 2022-2025 e del contenuto delle domande da queste presentate ed inviate, nelle loro esigenze di ottenere una nuova sede di titolarità, assegnando alla Prof.ssa Petrella il liceo “Parini di Seregno (MB) e alla Docente Brenna l’Istituto “Einstein” di Vimercate (MB).

*

Richiamato quanto sopra, la ricorrente deduce, sulla base delle risultanze documentali pervenute, che la **seconda domanda di mobilità** inviata dalla **Docente Brenna** all’USP di Monza e Brianza è quella **trasmessa per il tramite dell’Ufficio del Personale della sua Scuola di attuale titolarità, l’Istituto “Gandhi” di Besana Brianza (MB), prot. n. 0004685/202310:02:24 e ricevuta dall’USP di Monza e Brianza il 02.05.2023, prot. m pi.AOOUSPMB.REGISTRO UFFICIALE.E.0005677.02-05-2023.h.07:01.,** come peraltro attestato dal predetto Ufficio nella comunicazione via pec del 14.08.2023 (v. ancora doc. 22), nella quale si evidenzia che **la copia scansionata della domanda firmata dalla Docente Brenna Alice**, richiesta via pec dal sottoscritto difensore, in data 03.08.2023 (v. ancora doc. 21), è quella trasmessa tramite mail dell’Ufficio del Personale della scuola “Gandhi” di Besana Brianza (MB), prot. n. 0004685/202310:02:24.

Tale seconda domanda di mobilità evidenzia in maniera inequivocabile la manifestazione di volontà della Docente Brenna di non voler partecipare al movimento a domanda. La docente Brenna oltretutto non ha indicato l’Istituto “Gandhi” di Besana al primo posto tra le “preferenze”, pertanto le preferenze relative ad altri comuni della propria provincia di titolarità si intendono annullate.

Tale domanda protocollata (v. ancora protocollo n. 0004685/2023 del 29.04.202310:02:24) è la sola che la Pubblica Amministrazione ha preso e doveva prendere in considerazione, come correttamente è avvenuto nel provvedimento USP Monza e Brianza n. prot. 6890/2023, risultando del tutto irrilevante, ai fini della valutazione della domanda di mobilità della Docente Brenna, qualsivoglia documento, sprovvisto di data, di sottoscrizione e di contenuto difforme rispetto alla predetta domanda protocollata e, perciò privo di legittimità/validità/efficacia.

In ragione di tale domanda di mobilità condizionata della Docente Brenna, prot. 0004685/2023 del 29-04.2023, acquisita e vagliata dall’Ufficio, **l’esito della procedura di mobilità per l’a.s. 2023/2024 non poteva che essere quello riconosciuto correttamente nel primo provvedimento dell’USP di Monza e Brianza, prot. 6890 del 24.05.2023**, con il quale veniva disposto (nel caso di specie sia per la Docente Petrella, sia per la docente Brenna, sulla base della volontà espressa da quest’ultima nella domanda di mobilità condizionata) **il trasferimento della Docente Petrella al liceo “Parini” di Seregno e quello d’ufficio della Docente Brenna all’Istituto “Einstein” di Vimercate**, in quanto perdente posto nella scuola di attuale titolarità, il “Gandhi” di Besana Brianza, dato che la **Docente Brenna aveva manifestato la volontà di NON partecipare al movimento a**



domanda, dichiarando di voler rimanere nella scuola di attuale titolarità, qualora vi fossero posti disponibili (IIS “Gandhi”).

La Docente Brenna ha perso quindi il diritto di precedenza a rientrare al Liceo “Parini” di Seregno (MB) (scuola di precedente titolarità) per l’a.s. 2023/2024, non potendo usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità, anche **perché la domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente posto prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nella scuola di precedente titolarità.**

Per tutti i suesposti motivi, appare oltremodo evidente, pertanto, che il **provvedimento dell’USP di Monza e Brianza** di annullamento/rettifica del trasferimento della docente Petrella **prot. 8359/2023**, con assegnazione alla docente Brenna della sede prima attribuita alla docente Petrella, è del tutto nullo/illegittimo/annullabile/inefficace per insussistenza e/o mancanza di prova del preteso “*errore materiale*” che la Pubblica Amministrazione avrebbe compiuto ed invero rappresenta una **illegittima rettifica del precedente provvedimento del predetto Ufficio, prot. 6890/2023, assunto correttamente, perché viola le richiamate disposizioni dell’Ordinanza ministeriale n. 36/2023 (artt. 1, 2, 3, 9)** (v. ancora doc. 3), **nonchè del Contratto collettivo Integrativo sulla Mobilità del personale docente del 18.05.2022 (artt. 13 e 21)** (v. ancora doc. 4), con conseguente richiesta di revoca/disapplicazione/annullamento dello stesso e/o di ogni altro atto presupposto e/o conseguente e/o successivo adottato dall’Amministrazione in violazione del diritto della ricorrente.

Infine si evidenzia che, in esito alle operazioni di mobilità per l’a.s. 2023/2024, con l’annullamento del trasferimento richiesto presso il liceo “Parini” di Seregno (la cui sede effettiva sarebbe però stata quella di Lissone (MB), via Settembrini, 11), la ricorrente risulta ancora per l’a.s. 2023/2024 in servizio presso l’Istituto “Primo Levi” di Seregno (MB), **permanendo in una condizione di svantaggio professionale, avendo a disposizione una cattedra esterna con uno spezzone di 15 ore, da completare in altra sede e non una cattedra interna di 18 ore quale quella assegnata alla Docente Brenna.** Ciò significa per la Docente dover gestire due scuole con un orario penalizzante, dovuto all’organizzazione ad incastro dei suoi impegni sulle due scuole, oltre che vedere aumentare il proprio carico di partecipazione alle attività collegiali di entrambi gli Istituti.

Ciò avviene, nonostante la Prof.ssa Petrella sia in possesso di un punteggio formale di 71 punti, rispetto al minor punteggio vantato dalla Docente Brenna (48 punti) ed abbia comprovate esigenze di famiglia (la Prof.ssa Petrella ha tre figli minori di 12 anni, in età scolare a carico). Anche per l’a.s. 2023/2024 la ricorrente si ritrova infatti nella condizione di disagio di essere costretta a organizzare la propria vita familiare ed a distaccarsi dal proprio nucleo familiare per più tempo, dato che la sede



lavorativa che avrebbe dovuto raggiungere dista appena 7 km dalla propria residenza, mentre la sede in cui è attualmente in servizio è distante dall'indirizzo di residenza quasi il doppio dei Km.

Tale condizione di svantaggio professionale è acuita dalla previsione ad oggi, per il medio e lungo termine, come confermato anche dall'Amministrazione, di assenza di posti vacanti disponibili per la classe di concorso AD24 nella provincia di Monza Brianza, con ciò penalizzando la ricorrente rispetto alla possibilità di migliorare la propria condizione lavorativa, risultando già assegnata alla Docente Brenna la cattedra interna di 18 ore che si era resa medio tempore disponibile presso il liceo "Parini" di Seregno (MB).

Ciò evidenziato, la ricorrente si riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande, compresa quella di richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del comportamento illegittimo dell'Amministrazione.

3) Sul rifiuto della Pubblica Amministrazione di attivare il tentativo di conciliazione, ex artt. 135 e ss. CCNL 29.11.2007, richiesto dalla ricorrente

La ricorrente ha proposto istanza di tentativo di conciliazione, che però ha avuto come riscontro il rifiuto da parte dell'Amministrazione.

Il contegno di parte resistente è censurabile anche sotto tale profilo. La ricorrente ha richiesto l'attivazione del tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 135 e ss. CCNL 29.11.2007 (**doc. 24**), teso ad individuare una soluzione bonaria per la vicenda in oggetto, ma la risposta dell'Ufficio, in data 11.07.2023, con atto prot. 10429/2023 (v. ancora doc. 17) è stata di rifiuto di aderire alla predetta richiesta con motivazione dal seguente tenore: ***"(...) si comunica che l'Amministrazione, considerata la correttezza dell'operato posto in essere, non intende aderire alla predetta richiesta, non ravvisando spazi per addivenire ad una composizione bonaria della vertenza. Alla luce di quanto sopra non si provvederà alla convocazione delle parti non sussistendone i presupposti (...)"***

Dato atto di quanto sopra, la ricorrente lamenta come anche il predetto provvedimento sia stato assunto dall'Amministrazione in violazione sia di quanto previsto dalla predetta normativa contrattuale, sia per la genericità/carenza/difetto di motivazione e/o indeterminatezza/infondatezza anche nel merito.

Sul punto l'art. 135, del predetto CCNL Scuola (v. ancora doc. 24), stabilisce al co. 6: ***"6. Entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta l'amministrazione compie un primo esame sommario che può concludersi con l'accoglimento delle pretese del lavoratore. In caso contrario, deposita nel medesimo termine le proprie osservazioni presso l'ufficio di segreteria e la controparte potrà prenderne visione. Contestualmente al deposito l'Amministrazione individuerà il proprio rappresentante con potere di conciliare. La comparizione delle parti per l'esperimento del tentativo***



di conciliazione è fissata, da parte dell'ufficio di segreteria di cui al comma 2, in una data compresa nei quindici giorni successivi al deposito delle osservazioni dell'amministrazione. L'ufficio di segreteria provvederà, all'atto della comparizione, all'identificazione dei soggetti che svolgono il tentativo di conciliazione, che sarà registrata nel verbale di cui ai commi 8 e 9".

Il successivo co. 7 del predetto articolo prevede: "7. Qualora la soluzione della controversia prospettata riguardi le materie della mobilità e delle assunzioni, **l'amministrazione deve pubblicare all'albo dell'ufficio di segreteria di cui al comma 2, contestualmente al ricevimento, la richiesta di conciliazione, in modo da consentire agli eventuali terzi interessati di venire a conoscenza del contenzioso in atto e di far pervenire all'amministrazione loro eventuali osservazioni entro dieci giorni dalla pubblicazione della notizia.** In questo caso il termine per il deposito delle osservazioni da parte dell'amministrazione è fissato in dodici giorni dal ricevimento della richiesta".

Infine, il co. 10 del richiamato articolo afferma: "**10. Qualora l'amministrazione non depositi nei termini le proprie osservazioni, l'ufficio di cui al comma 2 convocherà comunque le parti per lo svolgimento del tentativo di conciliazione.** Qualora l'amministrazione non si presenti all'udienza di trattazione, sarà comunque stilato un processo verbale che prenderà atto del tentativo non riuscito di conciliazione, che sarà depositato presso la competente Direzione provinciale del lavoro con le procedure di cui al precedente comma 8."

Dall'analisi della disposizione contrattuale si evince che, anche nel caso in cui, entro quindici giorni (o 12 giorni per le materie della mobilità) dal ricevimento della richiesta, l'amministrazione non intenda accogliere le pretese del lavoratore, depositi nel medesimo termine le proprie osservazioni presso l'ufficio di segreteria e la controparte potrà prenderne visione. Ancora, qualora l'amministrazione non depositi nei termini le proprie osservazioni, l'ufficio **convocherà comunque le parti per lo svolgimento del tentativo di conciliazione.**

Nel caso di specie, la Pubblica Amministrazione ha addotto un secco rifiuto peraltro genericamente motivato, cosicché l'Ufficio non ha convocato le parti, **in violazione della normativa contrattuale sopra richiamata, che stabilisce in ogni caso la convocazione, espressa dall'avverbio "comunque"**. Ancora, il rifiuto ha ad oggetto una motivazione generica/indeterminata/carente in quanto l'Ufficio si limita a ribadire tautologicamente la correttezza del proprio operato, ma non è dato comprendere quali siano i presupposti di tale asserzione, così come e in che cosa si sia concretizzato l'operato dell'Ufficio.

Inoltre, per quel che consta alla ricorrente, dalla verifica effettuata sul sito dell'USP di Monza e Brianza non risulta essere stata pubblicata all'albo dell'Ufficio di Segreteria, contestualmente al ricevimento, la predetta richiesta di tentativo di conciliazione promossa dalla Prof.ssa Petrella, così come invece previsto dalla predetta normativa contrattuale.



Il Giudicante, pertanto, vorrà tenere in considerazione il comportamento della Convenuta, che merita di essere sanzionato ai sensi dell'art. 96, co. 3 cpc, per aver costretto la ricorrente ad avviare il presente giudizio e per aver così sovraccaricato l'apparato giudiziario.

Tutto ciò premesso, la ricorrente, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata

RICORRE

All'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Monza, affinché, sulla base dei suesposti elementi di fatto e di diritto e ferma restando la richiesta di applicazione - ai fini dell'accoglimento della domanda - di ogni altra norma giuridica rilevante nella fattispecie, fissata ex art. 415 c.p.c. l'udienza di discussione della presente causa, alla quale dovrà comparire la parte convenuta, che qui si invita a volersi costituire nel processo nei modi e nei termini di legge, con espresso avvertimento che, in difetto, si provvederà in sua declaranda contumacia, disattesa ogni avversa deduzione, eccezione ed istanza, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Nel merito:

- previa disapplicazione e/o annullamento e/o revoca e/o, comunque, con qualunque altra formula che il Decidente riterrà, del provvedimento -m pi. AOOUSPMB.REGISTRO-UFFICIALE.U.0008359.16-06-2023.h16:18 di annullamento/rettifica/revoca del trasferimento della ricorrente per la classe di concorso AD24, per la Provincia di Monza e Brianza, a far data dall'anno scolastico 2023/2024, presso l'Istituto "Giuseppe Parini" di Seregno (MB) via Gramsci, n. 17, nonché di tutti gli atti amministrativi presupposti e/o connessi e/o conseguenti, ancorché non conosciuti in danno della ricorrente, adottati dalla Pubblica Amministrazione in ordine alla procedura di mobilità per l'a.s. 2023/2024 che ha coinvolto l'odierna ricorrente, perché illegittimi/nulli/annullabili/inefficaci e/o in contrasto con le norme di legge, con le disposizioni dell'Ordinanza ministeriale 36/2023 e del CCNI mobilità personale docente anni 2022-2025,

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento per la classe di concorso AD24, a far data dall'a.s. 2023/24, per la Provincia di Monza e Brianza, presso l'Istituto "Giuseppe Parini" di Seregno (MB) via Gramsci, n. 17 e, conseguentemente,

-ordinare alle Amministrazioni resistenti, in persona dei Legali rappresentanti pro tempore, in via solidale o in via alternativa tra loro, a provvedere al trasferimento della ricorrente a far data dall'a.s. 2023/24 presso il Liceo "Parini" di Seregno (MB) via Gramsci, 17, per la classe di concorso AD24, per la Provincia di Monza e Brianza, con conferma del provvedimento-m pi.AOOUSPMB.REGISTRO-UFFICIALE.U.0006890.24-05-2023.h10:27 e/o l'adozione di ogni provvedimento utile a soddisfare il suddetto diritto, ove necessario ordinando loro di revocare



e/o annullare eventuali provvedimenti già adottati lesivi degli interessi e del diritto della ricorrente, ovvero disporre i provvedimenti ulteriori e/o diversi e/o conseguenti e successivi che saranno ritenuti di giustizia, al fine di garantire e assicurare gli effetti della decisione della controversia;

- Con vittoria di spese e compensi professionali come per legge, oltre il rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..

- Con condanna delle Amministrazioni resistenti, in persona dei Legali rappresentanti pro tempore, in via solidale o in via alternativa tra loro, al pagamento, in favore della ricorrente, di una somma di denaro liquidata di giustizia ai sensi dell'art. 96 co 3 c.p.c..

-Con sentenza esecutiva.

- Con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande compresa quella per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente a causa del comportamento illegittimo dell'Amministrazione.

In via istruttoria:

si deposita fascicolo di parte contenente, oltre alla procura alle liti (doc. 1), copia telematica dei seguenti documenti:

doc. 2) domanda di mobilità del 15.03.2023 della Prof.ssa Giulia Petrella;

doc. 3) Ordinanza ministeriale n. 36/2023;

doc. 4) Contratto Collettivo Nazionale Integrativo mobilità docenti anni 2022-2025;

doc. 5) Provvedimento USP Monza e Brianza atto-prot. 6890 del 24.05.2023;

doc. 5 bis) Elenco trasferimenti e passaggi scuola II grado allegato ad atto dell'USP Monza e Brianza n. prot. 6890 del 24.05.2023;

doc. 6) Comunicazione esito positivo trasferimento Prof.ssa Petrella da parte della Scuola "Primo Levi" di Seregno (MB) del 24.05.2023;

doc. 7) Provvedimento dell'USP di Monza e Brianza n. prot. 8359 del 19.06.2023;

doc. 8) Richiesta Avv. Petrella del 21.06.2023 di espressa specificazione dei motivi, con contestuale istanza motivata di accesso agli atti;

doc. 9) Comunicazione di riscontro dell'USP di Monza e Brianza n. prot. 9511 del 29.06.2023;

doc. 10) Domanda di mobilità condizionata del 18.05.2021 della Prof.ssa Alice Brenna;

doc. 11) Domanda di mobilità del 15.03.2022 della Prof.ssa Alice Brenna;

doc. 12) Domanda di mobilità del 13.03.2023 della Prof.ssa Alice Brenna;

doc. 13) Seconda domanda, di mobilità condizionata come perdente posto, della Prof.ssa Alice Brenna per l'a.s. 2023/2024;



doc. 14) Reclamo del 31.05.2023 della Prof.ssa Alice Brenna, ricevuto dall'USP di Monza e Brianza con n. prot. 7369.01-06-2023;

doc. 15) Richiesta Avv. Petrella del 03.07.2023 di attivazione del tentativo di conciliazione ex art. 135 e ss. CCNL 29.11.2007, con contestuale impugnazione del provvedimento USP di Monza e Brianza n. prot. 8359 del 16.06.2023;

doc. 16) Richiesta Avv. Petrella del 03.07.2023 di estrazione di copia degli atti relativi al procedimento di mobilità per l'a.s. 2023/24, per la classe di concorso AD24, della Docente Brenna Alice;

doc. 17) Comunicazione via pec dell'USP di Monza e Brianza dell'11.07.2023 di rifiuto di aderire alla richiesta di tentativo di conciliazione;

doc. 18) Risposta Avv. Petrella del 14.07.2023 a comunicazione via pec dell'USP di Monza e Brianza dell'11.07.2023;

doc. 19) Pec di sollecito Avv. Petrella all'USP di Monza e Brianza per invio copie degli atti del procedimento;

doc. 20) Pec dell'USP di Monza e Brianza del 03.08.2023 di invio delle copie dei documenti richiesti dall'Avv. Petrella con pec del 03.07.2023;

doc. 21) Pec Avv. Petrella del 03.08.2023 di riscontro a invio documentazione dell'USP di Monza e Brianza in data 03.08.2023;

doc. 22) Risposta via pec dell'USP di Monza e Brianza del 14.08.2023 a pec dell'Avv. Petrella del 03.08.2023;

doc. 23) Guida rapida operativa domande di mobilità scuola secondaria di secondo grado del MIM;

doc. 24) CCNL comparto Scuola 29.11.2007.

DICHIARAZIONE DI VALORE E DI ESENZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1bis, DPR 115/2002, inserito dall'art. 37, comma 6, lett. b), DL 98/2011, convertito con L. 111/2011, si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile. La Prof.ssa Giulia Petrella procede al versamento del contributo unificato, essendo titolare di un reddito, riferito al nucleo familiare, superiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76, DPR 115/2002, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, cui corrisponde un contributo unificato di euro 259,00.

Con osservanza.

Monza, 07/09/2023

Avv. Serena Petrella



ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE DELLA NOTIFICA AI SENSI DELL'ART. 151

C.P.C.

Lo scrivente procuratore, in qualità di difensore della Prof.ssa Giulia Petrella, nella causa intrapresa con il suoesteso ricorso ex art. 414 c.p.c.

PREMESSO CHE

- **il ricorso ha per oggetto**, previa richiesta di annullamento/revoca/disapplicazione del provvedimento m pi. AOOUSPMB.REGISTRO-UFFICIALE.U.0008359.16-06-2023.h16:18 di annullamento/rettifica/revoca del trasferimento della ricorrente, per la classe di concorso AD24, a far data dall'anno scolastico 2023/2024, per la Provincia di Monza e Brianza, presso il Liceo "Parini" di Seregno, via Gramsci, 17, nonché di tutti gli atti amministrativi presupposti e/o connessi e/o conseguenti, ancorché non conosciuti in danno della ricorrente, adottati dalla Pubblica Amministrazione in ordine alla procedura di mobilità per l'a.s. 2023/2024 che ha coinvolto l'odierna ricorrente, perché illegittimi/nulli/annullabili/inefficaci, in violazione di quanto previsto dalle norme di legge, nonché dall'Ordinanza ministeriale e dal CCNI mobilità anni 2022-2025, **l'accertamento e declaratoria del diritto della ricorrente al trasferimento, in relazione all'ambito territoriale della Provincia di Monza e Brianza, a far data dall'a.s. 2023/24, per la classe di concorso AD24, presso il Liceo "Parini" di Seregno (MB), via Gramsci, 17, con conseguente ordine alle Amministrazioni resistenti**, in persona dei Legali rappresentanti pro tempore, in via solidale o in via alternativa tra loro, **a provvedere al trasferimento della ricorrente a far data dall'a.s. 2023/24, per la Provincia di Monza e Brianza, presso il Liceo "Parini" di Seregno (MB) via Gramsci, 17, per la classe di concorso AD24, con conferma del provvedimento-m pi.AOOUSPMB.REGISTRO-UFFICIALE.U.0006890.24-05-2023.h10:27** e/o l'adozione di ogni provvedimento utile a soddisfare il suddetto diritto, ovvero disporre i provvedimenti ulteriori e/o diversi e/o conseguenti e successivi che saranno ritenuti di giustizia, al fine di garantire e assicurare gli effetti della decisione della controversia;

-stante l'oggetto della domanda, tutti i docenti presenti nell'elenco dei trasferimenti e passaggi provinciali della scuola secondaria di secondo grado allegato al provvedimento emesso n. prot. m pi.AOOUSPMB.REGISTRO-UFFICIALE.U.0006890.24-05-2023.h10:27 e, successivamente rettificato dall'elenco di cui al provvedimento prot. n. m pi. AOOUSPMB.REGISTRO-UFFICIALE.U.0008359.16-06-2023.h16:18 dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio XI-Ambito Territoriale di Monza e Brianza, nell'ambito della procedura di mobilità 2023/2024-classe di concorso AD24, per la Provincia di Monza e Brianza, sono potenzialmente controinteressati;



- nell'eventualità la S.V.I. ritenesse l'integrazione del contraddittorio necessaria, la notifica del ricorso con modalità ordinarie risulterebbe impossibile data la pluralità dei controinteressati eventuali destinatari della notifica;
 - il codice di procedura civile, art. 150 c.p.c. prevede, per casi analoghi a quello sopra descritto, la possibilità di notificare l'atto per pubblici proclami pubblicando un sunto dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale;
 - tale modalità di pubblicazione comporta tuttavia, costi onerosissimi, del tutto inusuali, nella genericità dei casi, per un lavoratore che intraprenda una causa di lavoro a tutela dei suoi diritti;
 - in ogni caso, la stessa giurisprudenza ha più volte messo in dubbio l'efficacia della notifica per pubblici proclami previa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per portare il maggior numero possibile di controinteressati a conoscenza della pendenza della lite (cfr. Consiglio di Stato 19.02.1990, n. 106);
 - l'art. 151 c.p.c. prevede che il Giudice possa prescrivere anche d'ufficio con decreto scritto in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso di quello previsto dalla legge;
 - in particolare, in casi analoghi, i Giudici di numerosi Tribunali hanno autorizzato la notifica previa pubblicazione del ricorso in forma integrale sul sito internet del comparto della pubblica amministrazione interessata nel giudizio;
 - il Ministero dell'Istruzione e del Merito (già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) ha dedicato all'uopo una pagina web ai pubblici proclami: <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami> precisando che il pubblico proclama può essere, previa autorizzazione del Giudice competente, effettuato mediante invio di posta elettronica all'indirizzo: pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it;
- tutto ciò premesso la ricorrente, ut supra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata,

FA ISTANZA

Affinchè la S.V.I., valutata preliminarmente l'opportunità di procedere alla pubblicazione con modalità diverse da quelle tradizionali previste dalla legge,

AUTORIZZI

- quanto ai controinteressati, ex art. 151 cpc, la pubblicazione del testo integrale del ricorso introduttivo del presente giudizio e del pedissequo decreto di fissazione di udienza sul sito internet del MIM: <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami> previo invio con posta elettronica all'indirizzo pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it disponendo, eventualmente, in subordine, anche l'inserzione in Gazzetta Ufficiale o previo altri quotidiani del solo avviso di pubblicazione, indicando per quanti giorni l'atto dovrà essere visibile sul sito del Ministero e da quale giorno la notifica potrà considerarsi perfezionata;



- quanto alle Amministrazioni convenute, al domicilio ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato territorialmente competente.

Con osservanza.

Monza, 07.09.2023

Avv. Serena Petrella

